

(N. 882)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 22 dicembre 1954 (V. Stampato N. 61)*

**d'iniziativa dei Deputati LIZZADRI e SANSONE**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 29 DICEMBRE 1954

Riconoscimento come servizio permanente effettivo del periodo di trattenimento in servizio degli ufficiali della Guardia di finanza dalla cessazione dello stato di guerra in poi.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Gli ufficiali della Guardia di finanza che siano cassati per età dal servizio permanente anteriormente al 1° gennaio 1950 e che alla data stessa non avevano superato i limiti di età previsti per il proprio grado dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, hanno diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età dalla citata legge previsti.

Per quelli di detti ufficiali che abbiano conseguito o conseguano promozioni nell'ausiliaria o nella riserva con anzianità anteriore alla data in cui sarebbero stati raggiunti dai limiti di età previsti dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, nel grado rivestito all'atto del collocamento nell'ausiliaria o nella riserva, la

riliquidazione del trattamento di quiescenza è effettuata sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati all'atto della promozione.

La maggiore spesa annua di complessive lire 1.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, graverà sul capitolo relativo alle pensioni ordinarie dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

#### Art. 2.

La spesa annua derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 1.000.000, sarà fronteggiata, per l'esercizio 1954-55, con lo stanziamento già iscritto al capitolo relativo alle pensioni ordinarie dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI